SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracodina»

08A09844

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Disepavit»

08A09845

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tobral»

08A09846

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dacriogel»

08A09847

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enalapril e Idroclorotiazide MS Pharma»

08A09848

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili Panpharma»

08A09849

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bioflorin»

08A09850

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Soluzione elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato Panpharma»

08A09851

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucosio e sodio clururo Panpharma»

08A09852

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Bicarbonato Panpharma»

08A09853

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ringer Lattato Panpharma»

08A09854

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elettrolitica Equilibrata Enterica Panpharma»

08A09855

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ringer Acetato Panpharma»

08A09856

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elettrolitica Bilanciata di Mantenimento con Glucosio Panpharma»

08A09857

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elettrolitica Reidratante Panpharma»

08A09858

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elettrolitica Equilibrata Gastrica Panpharma»

08A09859

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mannitolo Panpharma»

08A09860

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glicerolo con sodio cloruro Panpharma»

08A09861

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alfa Kappa»

08A09862

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo ABC»

08A09863

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carbocisteina De Salute»

08A09864

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enalapril Pharmeg»

08A09865

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Travelgum»

08A09866

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tramadolo Brunifarma»

08A09867

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Iliaclor»

08A09868

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acetilcisteina Pulitzer»

08A09869

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Relpax»

08A09870

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isotrexin»

08A09871

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nutriperi Lipid»

08A09872

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nutrispecial Lipid»

08A09873

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nutriplus Lipid»

08A09874

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Skelid»

08A09875

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Wellvone»

08A09876

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluoxetina Generics»

08A09877

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Meningitec»

08A09878

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ciprofloxacina Ranbaxy»

08A09879

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Claritromicina Hexal»

08A09880

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Terbinafina Arrow»

08A09881

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Albumina LFB»

08A09882

Modicazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Albumina LFB»

08A09883

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citiclor»

08A09884

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefaclor Get»

08A09885

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valecid»

08A09886

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Matricor»

08A09887

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Prest»

08A09888

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.)»

08A09889

Revoca della sospensione di alcune confezioni di medicinali per uso umano

08A09890

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Supradyn»

08A09891

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano

08A09892

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2008.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che l'intero territorio nazionale è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da abbondanti precipitazioni superiori alla media stagionale;

Considerato che i predetti eventi hanno causato fenomeni di dissesto idraulico, idrico ed ambientale su tutto il territorio nazionale, con conseguenti danni a strutture pubbliche e private;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane;

Considerato che tali fenomeni hanno causato, inoltre, interruzioni della circolazione sulle reti di viabilità dell'intero territorio nazionale;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi meteorici mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2008;

Sentiti i Presidenti delle Regioni maggiormente colpite dagli eventi meteorologici in rassegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 2008

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A09947

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 dicembre 2008.

Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 135 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, che demanda al Garante per la protezione dei dati personali il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un' attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge;

Visto l'art. 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali il compito di promuovere, nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori;

Visto l'art. 12, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che prevede che i codici di deontologia sono pubblicati nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato *A)*del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003;

Vista la documentazione trasmessa dal Garante per la protezione dei dati personali e, in particolare, la deliberazione di tale Autorità n. 60 del 6 novembre 2008 che ha verificato la conformità alle leggi e ai regolamenti del codice di deontologia e di buona condotta per i dati trattati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sottoscritto dall'AIGA - Associazione italiana giovani avvocati, dal CNF - Consiglio nazionale forense, dall'OUA - Organismo unitario dell'avvocatura italiana, dall'UAE - Unione avvocati europei, dall'UCPI - Unione camere penali italiane, dall'UNCC - Unione nazionale camere civili, dall'AIPROS - Associazione italiana professionisti della sicurezza, dalla FEDERPOL - Federazione italiani istituti investigazioni-informazioni-sicurezza, e ha disposto la sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 2008);

Decreta:

Art. 1.

1. Il codice di deontologia e di buona condotta per i dati trattati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, oggetto della deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 60 del 6 novembre 2008, è riportato nell'allegato *A)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Roma, 2 dicembre 2008

Il Ministro: ALFANO

08A09911

DECRETO 5 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Mottola Rossella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Mottola Rossella, cittadina italiana, nata a Salerno il 24 febbraio 1977, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Salerno in data 29 settembre 2003 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 8 settembre 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritta all'«Il-Lustre Col Legi d'Advocats de Barcelona» dal 4 settembre 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n.1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mottola Rossella, cittadina italiana, nata a Salerno il 24 febbraio 1977, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidata tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8)

diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.

d) La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A09796

DECRETO 5 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Marquez Bagala Loredana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 settembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 , n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Marquez Bagala Loredana, nata a Salinas Guayas (Ecuador) l'11 agosto 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale colombiano di «ingenieria» ai fini dell'accesso ed esercizio In Italia della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Ingeniera Quimica», conseguito presso la «Escuela Politecnica Nacional» in data 21 gennaio 2005;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Colegio de Ingenieros Quimicos y Ambientales de Pichincha» da dicembre 2005;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale in atti allegata;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 19 dicembre 2008;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza di servizi sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie: scritte e orali: 1) tecnologia meccanica, 2) impianti termoidraulici, 3) impianti industriali; solo orale 4) costruzioni di macchine, 5) ordinamento e deontologia professionale;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Marquez Bagala Loredana, nata a Salinas Guayas (Ecuador) l'11 agosto 1978, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: scritte e orali: 1) tecnologia meccanica, 2) impianti termoidraulici, 3) impianti industriali; solo orale 4) costruzioni di macchine, 5) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 5 dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento d'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

08A09797

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Bruna Martino, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Bruna Martino;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto, in Italia, tredici anni di studio in scuole italiane con insegnamento impartito in lingua italiana ed è, inoltre, laureata in italiano quale lingua straniera;

Rilevato che l'interessata è abilitata in «italiano - seconda lingua» e che detta disciplina non è presente nel sistema scolastico nazionale vigente;

Tenuto conto di quanto convenuto in sede della riunione del coordinamento - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche comunitarie - Ufficio per le politiche sociali e culturali, punto 2, del verbale del 17 febbraio 2006 - protocollo n. 1751, circa l'opportunità di riconoscere in Italia l'insegnamento della lingua madre ai cittadini abilitati in italiano, quale lingua straniera, in altri Paesi dell'Unione europea;

Considerata l'impossibilità di riconoscere l'abilitazione all'insegnamento della lingua polacca che, peraltro, non è lingua madre né è lingua insegnata nelle scuole secondarie italiane;

Considerata, inoltre, la particolarità del caso, per il quale occorre valutare la condizione di madrelingua italiana dell'interessata, gli studi compiuti in Italia con lingua d'insegnamento italiana e l'esperienza professionale acquisita in Polonia quale docente di lingua italiana;

Tenuto conto del parere espresso, sul caso specifico, con nota fax del 1° febbraio 2007 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - Punto nazionale di contatto - informazioni su riconoscimenti professionali;

Tenuto conto, altresì, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Visto il decreto direttoriale 8 maggio 2007, protocollo n. 4437, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota protocollo n. 10597/P del 14 novembre 2008 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma universitario di primo livello «Licencjat» conseguito il 24 giugno 2003 presso Uniwersytet Śląski w Katowicach con sede a Katowice (Polonia);

diploma universitario «Dyplom Filologii Wloskiej» (Diploma di Filologia italiana) conseguito presso Uniwersytet Śląski w Katowicach con sede a Katowice (Polonia) il 29 settembre 2005,

posseduto dalla cittadina italiana Martino Bruna nata a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 9 luglio 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole secondarie, nelle classi di concorso:

43/A - Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media;

50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A09780

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 2008.

Monitoraggio del «patto di stabilità interno» per l'anno 2008 per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in cui è previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2008 sono state fissate per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 660, della stessa legge n. 296 del 2006;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 666, della citata legge n. 296 del 2006, all'emanazione del decreto ministeriale relativo al prospetto e alle modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno per l'anno 2008 e, successivamente, all'emanazione del decreto ministeriale concernente la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per lo stesso anno;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 novembre 2008;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - le informazioni relative all'anno 2008 di cui all'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato *A* al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun trimestre, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2008

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO *A*

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Il presente allegato al decreto si sofferma sulle modalità e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno nonché sulle sue regole per il 2008.

A. ISTRUZIONI GENERALI.

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.

I prospetti da compilare, per ciascuna tipologia di ente, sono rispettivamente i seguenti:

per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, i modelli n. 1/08/CS (per la gestione di cassa) e n. l/08/CP (per la gestione di competenza);

per le regioni a statuto ordinario, i modelli n. 2/08/CS (per la gestione di cassa) e n. 2/08/CP (per la gestione di competenza).

Le risultanze del patto di stabilità interno, relative ai suddetti modelli, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, i suddetti obiettivi devono essere indicati dagli enti stessi nell'apposito campo OP SF 08 (Obiettivi annuali spese finali determinati in sede di accordo) sin dal primo trimestre di rilevazione, secondo quanto concordato con il Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 1, comma 660, della legge n. 296 del 2006.

Per le regioni a statuto ordinario, gli obiettivi programmatici annuali per l'anno 2008, in termini di cassa e competenza, risultano da un calcolo automatico operato dal sistema, assumendo come base il pieno rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2007 (pari al complesso delle spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8%), aumentato del 2,5%.

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio.

Cumulabilità - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun trimestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2008; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2008, ecc.).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente sia per la gestione di cassa che per quella di competenza. Per quest'ultima, però, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non è previsto tale blocco ma solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

Variazioni - In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo, al periodo cui si riferisce l'errore.

Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe, in linea di principio, contenere dati definitivi (in particolar modo con riferimento alla gestione di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena siano disponibili i dati definitivi.

Rispetto del patto - Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2008 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web è predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno del proprio obiettivo programmatico da parte dell'ente.

In proposito, si rappresenta che, a causa delle difficoltà interpretative riscontrate nel 2007 circa la valenza da dare al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, per il patto 2008, è stabilito che se tale differenza risulta:

negativa o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2008 è stato rispettato;

positiva, il patto di stabilità interno 2008 non è stato rispettato.

A.3. Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.

A seguito di alcuni inconvenienti segnalati dalle regioni nelle operazioni di accreditamento effettuate in passato, si comunica che, a decorrere dall'anno 2008, gli accreditamenti sinora effettuati rimangono validi sino a quando l'amministrazione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

In questo caso, è necessario che la regione effettui una esplicita richiesta, tramite lettera, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre 97 - 00187 Roma.

La richiesta deve contenere necessariamente le seguenti informazioni:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilità interno.

Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (Java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura «Regole per il sito».

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto.

In linea di principio, si segnala che riguardo ad alcuni criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilità interno, in quanto com-

patibili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono far riferimento alla circolare n. 8 del 28 febbraio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze predisposta per gli enti locali (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008) e visionabile sul sito:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2008/Circolare1.htm_asc1.pdf

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza sistema patto di stabilità - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2244 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;

pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;

drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno.

A.6. Indicazioni operative inerenti il primo invio di dati.

Ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo invio delle informazioni trimestrali da parte degli enti è previsto entro un mese dalla scadenza del primo trimestre di riferimento (ossia entro il 30 aprile 2008).

L'approvazione del presente decreto - avvenendo in data successiva alla scadenza sopra descritta - determina che il primo invio di informazioni, inerenti sia la gestione di cassa che la gestione di competenza, avrà luogo a partire dal 25 novembre 2008 e riguarderà sia le risultanze al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre 2008. Tale procedura dovrà concludersi entro 31 dicembre 2008.

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI N. 1 - 2/08/CS E N. 1 - 2/08/CP.

B.1. Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.

L'art. 1, comma 660, della legge finanziaria per il 2007, in attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordino con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello di spese correnti e in conto capitale di competenza nonché il livello dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007/2009. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni valide per le regioni a statuto ordinario.

Per compilare i modelli n. 1/08/CS e n. 1/08/CP si deve far riferimento, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e, per la gestione di competenza, agli impegni sostenuti, in relazione alle spese correnti ed in conto capitale, in ciascun trimestre del 2007 e 2008.

Si fa presente che gli enti dovranno indicare, nei citati modelli di monitoraggio, già in occasione del primo inserimento dei dati, anche l'obiettivo (sia per la gestione di cassa che di competenza) stabilito in sede di accordo, riferito a tutto il 2008. Tale obiettivo avrà esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2008, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali.

B.2. Regioni a statuto ordinario.

La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2008 per le regioni a statuto ordinario ricalca sostanzialmente la struttura dei prospetti predisposti per l'anno passato, riproponendo la rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al complesso delle spese finali. Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Per compilare i modelli n. 2/08/CS e n. 2/08/CP si deve far riferimento, rispettivamente, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2007 e 2008, sia in relazione alle spese correnti che a quelle in conto capitale. Il totale delle risultanze trimestrali per l'anno 2008, in termini di cassa e di competenza, sempre riportato in forma cumulata nel modello in corrispondenza del codice R SF 08 («Risultato trimestrale spese finali»), viene confrontato, solo in occasione del 4° trimestre dell'anno 2008, con gli obiettivi annuali in termini di cassa e di competenza. Più specificamente, al 31 dicembre 2008, il sistema acquisirà gli obiettivi sopra citati, determinati assumendo come base il pieno rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2007 (pari al complesso delle spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8%), aumentato del 2,5%. Per le situazioni infrannuali, il campo contenente l'obiettivo programmatico 2008 rimarrà inattivo.

B.3. - Art. 7 -*bis*della legge n. 222/2007.

Com'è noto, l'art. 7-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede che nei casi in cui una regione o provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto, a condizione che lo scostamento venga recuperato nel 2008.

Pertanto, le regioni e province autonome che nel 2007 non hanno rispettato l'obiettivo programmatico sono tenute, nel 2008, a recuperare l'importo eccedente la differenza tra il risultato realizzato nel 2007 e il corrispondente obiettivo programmatico 2007, purché detta eccedenza sia imputabile esclusivamente all'esercizio della facoltà di cui al predetto art. 7-*bis*.

Modello 1/08/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008 (Legge n. 296/2006)

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2008

(migliaia di euro)

SPESE FINALI			Pagamenti (competenza + residui)	
			a tutto il.... trimestre 2007	a tutto il.... trimestre 2008
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità		
	S2	Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 660, L. n. 296/2006)		
	S4	Spese per maggiori oneri di personale (art. 3, c. 137, L. n. 244/2007)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S5	Spese per la sanità		
	S6	Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 658, lettera b, L. n. 296/2006))		
	S7	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 660, L. n. 296/2006)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S5-S6-S7)**			
R SF 08	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 08	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI DETERMINATO IN SEDE DI ACCORDO**			**(1)**
S CAP UE	**Differenza, da recuperare nel 2008, tra il risultato realizzato nel 2007 e l'obiettivo programmatico 2007 solo nel caso in cui, per gli enti che non hanno rispettato il patto 2007, tale eccedenza sia imputabile alle spese di cui all'art. 7-bis della L. 222/2007**			
OR SF 08	**OBIETTIVO DA REALIZZARE NEL 2008 (OP SF 08 - S CAP UE)**			
D S 08	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 08 - OR SF 08)**			**(2)**

(1) **Indicare l'obiettivo programmatico annuale (al 31 dicembre 2008) stabilito in sede di accordo**

(2) **In caso di differenza negativa, il patto 2008 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2008 non è stato rispettato.

Modello 1/08/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008 (Legge n. 296/2006)

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2008

(migliaia di euro)

SPESE FINALI			Impegni	
			a tutto il.... trimestre 2007	a tutto il.... trimestre 2008
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità		
	S2	Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 660, L. n. 296/2006)		
	S4	Spese per maggiori oneri di personale (art. 3, c. 137, L. n. 244/2007)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S5	Spese per la sanità		
	S6	Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 658, lettera b, L. n. 296/2006))		
	S7	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 660, L. n. 296/2006)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S5-S6-S7)**			
R SF 08	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 08	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI DETERMINATO IN SEDE DI ACCORDO**			**(1)**
S CAP UE	**Differenza, da recuperare nel 2008, tra il risultato realizzato nel 2007 e l'obiettivo programmatico 2007 solo nel caso in cui, per gli enti che non hanno rispettato il patto 2007, tale eccedenza sia imputabile alle spese di cui all'art. 7-bis della L. 222/2007**			
OR SF 08	**OBIETTIVO DA REALIZZARE NEL 2008 (OP SF 08 - S CAP UE)**			
D S 08	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 08 - OR SF 08)**			**(2)**

(1) **Indicare l'obiettivo programmatico annuale (al 31 dicembre 2008) stabilito in sede di accordo**

(2) **In caso di differenza negativa, il patto 2008 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2008 non è stato rispettato.

Modello 2/08/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008 (Legge n. 296/2006)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2008

(migliaia di euro)

SPESE FINALI			Pagamenti (competenza + residui)	
			a tutto il.... trimestre 2007	a tutto il.... trimestre 2008
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art.1, c. 658, lett. a, L. n. 296/2006)		
	S2	Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese per maggiori oneri di personale (art. 3, c. 137, L. n. 244/2007)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S4	Spese per la sanità (art. 1, c. 658, lett. a, L. n. 296/2006)		
	S5	Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 658, lett. b, L. n. 296/2006)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S4-S5)**			
R SF 08	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 08	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI (art. 1, c. 657, L. n. 296/2006)**		**(1)**	**(1)**
S CAP UE	**Differenza, da recuperare nel 2008, tra il risultato realizzato nel 2007 e l'obiettivo programmatico 2007 solo nel caso in cui, per gli enti che non hanno rispettato il patto 2007, tale eccedenza sia imputabile alle spese di cui all'art. 7-bis della L. 222/2007**			
OR SF 08	**OBIETTIVO DA REALIZZARE NEL 2008 (OP SF 08 - S CAP UE)**			
D S 08	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 08 - OR SF 08)**			**(2)**

(1) **L' obiettivo programmatico 2007 (pari al complesso delle spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8%) e l'obiettivo programmatico 2008 (pari all'obiettivo programmatico 2007 aumentato del 2,5%), sono digitabili manualmente solo nel prospetto relativo al IV trimestre.**

(2) **In caso di differenza negativa, il patto 2008 è stato rispettato.
In caso di differenza positiva, il patto 2008 non è stato rispettato.**

Modello 2/08/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008 (Legge n. 296/2006)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2008

(migliaia di euro)

SPESE FINALI			Impegni	
			a tutto il.... trimestre 2007	a tutto il.... trimestre 2008
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art.1, c. 658, lett. a, L. n. 296/2006)		
	S2	Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese per maggiori oneri di personale (art. 3, c. 137, L. n. 244/2007)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S4	Spese per la sanità (art. 1, c. 658, lett. a, L. n. 296/2006)		
	S5	Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 658, lett. b, L. n. 296/2006)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S4-S5)**			
R SF 08	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 08	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI (art. 1, c. 657, L. n. 296/2006)**		**(1)**	**(1)**
S CAP UE	**Differenza, da recuperare nel 2008, tra il risultato realizzato nel 2007 e l'obiettivo programmatico 2007 solo nel caso in cui, per gli enti che non hanno rispettato il patto 2007, tale eccedenza sia imputabile alle spese di cui all'art. 7-bis della L. 222/2007**			
OR SF 08	**OBIETTIVO DA REALIZZARE NEL 2008 (OP SF 08 - S CAP UE)**			
D S 08	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 08 - OR SF 08)**			**(2)**

(1) **L' obiettivo programmatico 2007 (pari al complesso delle spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8%) e l'obiettivo programmatico 2008 (pari all'obiettivo programmatico 2007 aumentato del 2,5%), sono digitabili manualmente solo nel prospetto relativo al IV trimestre.**

(2) **In caso di differenza negativa, il patto 2008 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2008 non è stato rispettato.

08A09910

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 novembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Servizi Amministrativi di Treviso», in Treviso.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003 n. 462/2003 con il quale il rag. Adriano Nicola è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa Servizi Amministrativi di Treviso, con sede in Treviso, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 12 dicembre 1984;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del rag. Adriano Nicola ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il Rag. Adriano Nicola è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della Società cooperativa Cooperativa Servizi Amministrativi di Treviso, in Treviso, ed è nominato in sua sostituzione il rag. Cesare Gatti, nato a Collecchio (Parma) il 6 febbraio 1952, ivi domiciliato in via Spezia, n. 68.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09785

DECRETO 12 novembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Alba soc. coop. a r.l.», in Verona.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. 29 luglio 1998 con il quale la società Alba Soc. Coop. a r.l., con sede in Verona è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dr. Corrado Brigo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del dr. Corrado Brigo ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il dr. Corrado Brigo è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa Alba soc. coop. a r.l., con sede in Verona ed è nominato in sua sostituzione il rag. Cesare Gatti, nato a Collecchio (PR) il 6 febbrao 1952, ivi domiciliato in via Spezia, n. 68.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal d.m. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09786

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «F.G.M. - società cooperativa», in Settimo Torinese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 luglio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società F.G.M. - Società coopertiva con sede in Settimo Torinese, (Torino) (codice fiscale 07434320011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dr. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento), il 4 agosto 1968 domiciliato in Ivrea (Torino), via Circonvallazione, n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09787

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Vernazzola», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 luglio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Vernazzola società cooperativa sociale, con sede in Genova (codice fiscale 01616620991) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Lorenzo Baverini, nato a Genova il 10 marzo 1969 ivi domiciliato, in piazza Dante n. 8/12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09788

DECRETO 12 novembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Soc. Coop. P.M.G. – Pulizie e manutenzioni globali a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21 -*quater*della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2008, GAB. n. 1074, con il quale è stato nominato commissario liquidatore della società «Soc. Coop. P.M.G. Pulizie e manutenzioni globali a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con il medesimo provvedimento, il dott. Gianluigi Caruso;

Considerato che il dott. Gianluigi Caruso risulta destinatario del provvedimento di fermo emesso in data 21 luglio 2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del proc. Penale nr. 6268/06 RG. n. DDA;

Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria;

Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, comma 2, della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, per adottare nei confronti del dott. Gianluigi Caruso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 7 aprile 2008, limitatamente alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore della società «Soc. Coop. P.M.G. - Pulizie e manutenzioni globali a r.l.», con sede in Roma;

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, comma 1 della legge n. 241/1990, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale per fattispecie lesiva degli interessi della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 7 aprile 2008, GAB n. 1074/2008, nella parte relativa alla nomina del dott. Gianluigi Caruso quale commissario liquidatore della società «Soc. Coop. P.M.G. - Pulizie e manutenzioni globali a r.l.», con sede in Roma, è sospesa per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

2. In sostituzione del dott. Gianluigi Caruso è nominato commissario liquidatore della stessa società cooperativa e per la durata della sospensione di cui al comma 1 l'avv. Francesco Nota Cerasi, nato a Salerno il 10 giugno 1965, domiciliato in Roma in via dei Mille n. 41/A.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09597

DECRETO 12 novembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Tammaro Consulenze e servizi - Soc. cooperativa a resp. limitata in sigla Tamservice Soc. coop. a r.l.», in Paduli.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2007 con il quale la società cooperativa «Tammaro Consulenze e servizi - Soc. cooperativa a resp. limitata in sigla Tamservice Soc. coop. a r.l.», con sede in Paduli (Benevento), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giuseppe Romano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 14 febbraio 2008 con la quale il nominato commissario rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Sentita l'associazione nazionale di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, ivi domiciliato in Ostia Lido (Roma), piazza della Rovere n. 4, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giuseppe Romano, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09897

DECRETO 12 novembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «All Services Società cooperativa di lavoro e servizi», in San Ferdinando.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2006 con il quale la società cooperativa All Services Società Cooperativa di Lavoro e Servizi, con sede in San Ferdinando (Reggio Calabria), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori dott. Marco Fantone, dott. Francesco Indrieri e dott. Gianluigi Caruso ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota pervenuta in data 29 luglio 2008 con la quale il dott. Gianluigi Caruso ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimiliano Sgroi, nato a Reggio Calabria il 22 febbraio 1974, ivi domiciliato in via Aschenez n. 21/A, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Gianluigi Caruso, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09898

DECRETO 18 novembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa allevatori della provincia di Belluno - Soc. coop. a r.l.», in Sedico.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1999, n. 128/99 con il quale la «Cooperativa allevatori della provincia di Belluno - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sedico (Belluno), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Daniele Cecchet ne era stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 6 dicembre 2007 con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Vendrame, nato a Venezia il 30 luglio 1953, con studio in Venezia-Mestre, viale Ancona n. 17, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Daniele Cecchet, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09899

DECRETO 18 novembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Marche Servizi Soc. coop. a r.l.», in Falconara Marittima.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2005, n. 14/2005, con il quale la società «Marche Servizi Soc. coop. a r.l.», con sede in Falconara Marittima (Ancona) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Lorenzo Diomedi ne era stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 30 novembre 2007 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dell'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luca Ciai, nato a Roma il 15 settembre 1964, domiciliato in Roma Lido, via Paolo Orlando n. 7, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Lorenzo Diomedi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09900

DECRETO 18 novembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova edile Società cooperativa a r.l.», in Santa Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2008, n. 192/SAA/2008 con il quale la società cooperativa «Nuova edile Società cooperativa a r.l.» è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 -*septiesdecies*e contestualmente l'avv. Clementina Rauccio, nata a Basilea (Svizzera) il 24 gennaio 1969 è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 7 novembre 2008, n. 38996, con la quale l'avv. Clementina Rauccio comunica formalmente la propria rinuncia irrevocabile alla suddetta nomina;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gennaro Carbone nato a Napoli l'11 settembre 1964, con residenza in Napoli alla via Orazio n. 75 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova edile Società cooperativa a r.l.», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), n. REA 112550, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 2 ottobre 2008, n. 192/SAA/2008, in sostituzione dell'avv. Clementina Rauccio rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09904

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Eureka Cooperativa a r.l.», in Calvenzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione ministeriale di mancata revisione in data 5 dicembre 2007 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eureka Cooperativa a r.l.», con sede in Calvenzano (Bergamo), (codice fiscale n. 03067920169) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Antonio Pennino, nato a Napoli il 21 aprile 1964, ivi domiciliato in via dei Mille n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09895

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Per. Strada Service Soc. coop. in liquidazione», in Giaveno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze accertamento ispettivo in data 5 giugno 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Per. Strada Service Soc. coop. in liquidazione», con sede in Giaveno (Torino) (codice fiscale n. 08849740017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Cecilia Vesce, nata a Novara l'11 settembre 1975 ivi residente, via Righi n. 16/a, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09894

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S.D. Masterservices Società cooperativa a r.l.», in Bussolengo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione nazionale di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.D. Masterservices Società Cooperativa a r.l.», con sede in Bussolengo (Verona) (codice fiscale n. 03088030238) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Bruno Rastelli, nato a Parma il 9 luglio 1952 ivi domiciliato, via Rapallo n. 2/d, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09896

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Salopette S.c. a r.l.», in S. Severino Marche, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2005 n. 15/2005 con il quale la società cooperativa Società Salopette S.c. a r.l., con sede in S. Severino Marche (Macerata) è stata posta il liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Lorenzo Diomedi ne era stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 30 novembre 2007 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luca Ciai nato a Roma il 15 settembre 1964, domiciliato in Roma Lido, viale Paolo Orlando, n. 7, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Lorenzo Diomedi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09762

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Donna in Soc. Coop. a r.l.», in Fiuminata, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2005 n. 16/2005 con il quale la società Donna in Soc. Coop. a r.l., con sede in Fiuminata (Macerata) è stata posta il liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Lorenzo Diomedi ne era stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 30 novembre 2007 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luca Ciai nato a Roma il 15 settembre 1964, domiciliato in Roma Lido, viale Paolo Orlando n. 7, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Lorenzo Diomedi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09761

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa agricola Fonte dell'Arco a responsabilità limitata», in Pontinia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005 con il quale il rag. Nicola Calandrini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Società cooperativa agricola Fonte dell'Arco a responsabilità limitata, con sede in Pontinia (Latina), posta il liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto direttoriale in data 1° luglio 1998;

Vista la nota in data 21 aprile 2008 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luca Ciai nato a Roma il 15 settembre 1964, domiciliato in Roma Lido, viale Paolo Orlando n. 7, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Nicola Calandrini, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09760

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento e designazione della società «Istituto Giordano S.p.A.», in Bellaria Igea Marina, quale organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della Direttiva sopraccitata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2007 - supplemento ordinario n. 73/L;

Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 32228, recante istruzioni operative per la designazione degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Vista l'istanza del 3 maggio 2007, come successivamente modificata ed integrata con istanza pervenuta il 14 dicembre 2007, con la quale la società «Istituto Giordano S.p.A.», ha chiesto il riconoscimento quale organismo notificato per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di strumenti di misura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Considerato che la documentazione allegata all'istanza di cui al punto precedente è rispondente alla circolare 22 ottobre 2007, n. 32228, e conforme a tutti i criteri elencati all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Preso atto della proposta del responsabile del procedimento ai fini del riconoscimento e designazione della società «Istituto Giordano S.p.A.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Istituto Giordano S.p.A.», con sede legale in via Rossini, 2 - Bellaria Igea Marina (Rimini), è riconosciuta, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, quale organismo nazionale notificato per espletare i compiti di valutazione della conformità di cui ai seguenti allegati:

B - esame del tipo;

F - dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto;

D - dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione;

H1 - dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto.

2. L'organismo notificato può effettuare la valutazione della conformità, secondo i moduli di cui al comma 1, sui tipi di strumenti di misura di cui ai seguenti allegati specifici:

a) allegato MI-003 «contatori di energia elettrica attiva», limitatamente ai seguenti strumenti di misura:

1) contatori per energia elettrica di corrente alternata (c.a.) monofase: elettromeccanici per energia attiva, di classe A-B-C, statici per energia attiva, di classe A-B-C;

2) contatori per energia elettrica di corrente alternata (c.a.) trifase: elettromeccanici per energia attiva, di classe A-B-C, statici per energia attiva, di classe A-B-C;

b) allegato MI-002 «contatori del gas e dispositivi di conversione del volume», limitatamente ai Contatori volumetrici di gas a membrana, di classe 1,5 e 1,0 e per portate massime di 40 m3/h.

Art. 2.

1. La società «Istituto Giordano S.p.A.» trasmette ogni sei mesi al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VII, su supporto informatico, una relazione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

Art. 3.

1. La procedura di designazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, della società «Istituto Giordano S.p.A.» si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della stessa Commissione.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli periodici, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti della designazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, è disposta la revoca della presente designazione con provvedimento motivato.

4. La ditta «Giordano S.p.A.» non può svolgere attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione e manutenzione per gli strumenti di misura oggetto della valutazione della conformità di cui al precedente art. 1, né può rappresentare i soggetti impegnati in tali attività.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A09452

DECRETO 21 novembre 2008.

Riconoscimento e designazione della società «Tifernogas S.r.l.», in Città di Castello, quale organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva sopraccitata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2007 - supplemento ordinario n. 73/L;

Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 32228, recante istruzioni operative per la designazione degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Vista l'istanza del 4 gennaio 2007, come successivamente modificata ed integrata ai sensi della circolare ministeriale di cui al punto precedente, con la quale la società «Tifernogas S.r.l.» ha chiesto il riconoscimento quale organismo notificato per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di strumenti di misura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Vista la documentazione pervenuta in data 17 novembre 2008, integrativa della istanza di riconoscimento quale organismo notificato per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di strumenti di misura;

Considerato che la documentazione allegata all'istanza di cui al punto precedente è rispondente alla circolare 22 ottobre 2007, n. 32228, e conforme a tutti i criteri elencati all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Preso atto della proposta del responsabile del procedimento ai fini del riconoscimento e designazione della società «Tifernogas S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Tifernogas S.r.l.», con sede legale in via R. Morandi, 44/d - Città di Castello (Perugia), è riconosciuta, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, quale organismo nazionale notificato per espletare i compiti di valutazione della conformità di cui ai seguenti allegati:

allegato B - esame del tipo;

allegato F - dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto.

2. L'organismo notificato può effettuare la valutazione della conformità, secondo i moduli di cui al comma i , sui tipi di strumenti di misura di cui al seguente allegato specifico:

allegato MI-002 «contatori del gas e dispositivi di conversione del volume», limitatamente ai contatori volumetrici di gas a membrana, di classe 1,5 e 1,0 e per portate massime di 40 m3/h.

Art. 2.

1. La società «Tifernogas S.r.l.» trasmette ogni sei mesi al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VII, su supporto informatico, una relazione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

Art. 3.

1. La procedura di designazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, della società «Tifernogas S.r.l.» si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della stessa Commissione.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli periodici, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti della designazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto le-

gislativo 2 febbraio 2007, n. 22, è disposta la revoca della presente designazione con provvedimento motivato.

4. La ditta «Tifernogas S.r.1.» non può svolgere attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione e manutenzione per gli strumenti di misura oggetto della valutazione della conformità di cui al precedente art. 1, né può rappresentare i soggetti impegnati in tali attività.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 21 novembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A09451

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 novembre 2008.

Sostituzione di due componenti supplenti della Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto il D.D. del 5 luglio 2006 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Benevento, per il quadriennio 5 luglio 2006-4 luglio 2010;

Vista la nota del 7 novembre 2008 con la quale la FILLEA CGIL di Benevento, a seguito di dimissioni del signor Di Gioia Mariano, ha designato in sostituzione il signor Bucciano Gianluca nato a Vitulano ed ivi residente alla via Santa Maria quale componente membro supplente della Commissione suddetta.

Vista la nota n. 10282/01.05 dell'11 novembre 2008 con la quale la D.P.L. di Benevento, a seguito delle dimissioni del dott. Raffaele Bianco, ha designato in sostituzione il dott. Luigi Moscatiello nato il 6 luglio 1954 quale componente membro supplente della Commissione suddetta, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Benevento;

Ravvisata la necessità ed opportunità di aderire alla richiesta di che trattasi;

Decreta:

Il signor Bucciano Gianluca nato a Vitulano ed ivi residente alla via Santa Maria è nominato membro supplente della Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Benevento.

Il dott. Luigi Moscatiello nato il 6 luglio 1954 è nominato membro supplente della Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Benevento, in rappresentanza della D.P.L. di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della politiche sociali.

Napoli, 12 novembre 2008

Il direttore regionale: UVA

08A09444

DECRETO 24 novembre 2008.

Ricostituzione della Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni, settore industria, presso la sede provinciale INPS di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai Direttori delle Direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del Direttore di questa Direzione n. 7 del 29 agosto 1975, e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale della C.I.G. per il settore industria, relativa alla provincia di Ascoli Piceno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, art. 4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni di cui alla citata legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, prot. N. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta Commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione III, n. 14/95 prot. N. 12035/95, PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla Commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Considerato che dalle risultanze istruttorie e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua delle indicazioni di cui alla circolare n. 14/95, sopra indicata, risultano come maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza:

a) per i lavoratori:

Camera del lavoro territoriale di Ascoli Piceno (C.G.I.L.);

b) per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Ascoli Piceno (Assindustria);

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Ascoli Piceno dell'INPS, la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni, settore industria, composta come segue:

Direttore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato: Presidente.

Rappresentanti dei lavoratori:

Pertoldi Alessandro, membro effettivo;

Cifani Alfonso, membro supplente.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Marchei Lamberto, membro effettivo;

Carelli Giuseppe, membro supplente.

Rappresentanti dell'INPS - Sede provinciale con voto consultivo:

Giuffrida Giuseppe, membro effettivo;

Aniso Maria, membro supplente.

Art. 2.

La Commissione provinciale della CIG di cui al precedente art. 1 durerà in carica quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 24 novembre 2008

Il direttore regionale: FORMENTINI

08A09445

DECRETO 25 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Jankina Natalija, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Jankina Natalija, cittadina lettone, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «masa» conseguito in Lettonia presso «Primo collegio di medicina di Riga» in data 30 giugno 2006 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Lettonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «masa», conseguito in Lettonia presso «Primo collegio di medicina di Riga» in data 30 giugno 2006 dalla sig.ra Jankina Natalija, nata a Aizkraukles Rajons (Lettonia) il giorno 22 maggio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Jankina Natalija è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09748

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Makil Daiju Abraham, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Makil Daiju Abraham chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006 presso la "Navodaya School of Nursing," di Raichur (India) dal sig. Makil Daiju Abraham, nato a Manjoor-Kerala (India) il giorno 29 dicembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Makil Daiju Abraham è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09790

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Paz Meruvia Noemi Lourdes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Paz Meruvia Noemi Lourdes ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Licenciada en Enfermeria" conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "Licenciada en Enfermeria" conseguito nell'anno 2006 presso la "Universidad Mayor de San Andrés"di La Paz (Bolivia) dalla sig.ra Paz Meruvia Noemi Lourdes, nata a Oruro (Bolivia) il giorno 21 novembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Paz Meruvia Noemi Lourdes è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09791

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Thomas Johnson, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Thomas Johnson ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in India, ai fini de esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006 presso la «Indian Institute of Nursing» di Bellary (India) dal sig. Thomas Johnson, nato a Rajapuram-Kerala (India) il giorno 31 maggio 1991, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig Thomas Johnson è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09757

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Amalia Baboianu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 3 ottobre 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Amalia Baboianu coniugata Constantinescu nata a Lugoj (Romania) il giorno 13 ottobre 1970, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma del Licentă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 8 aprile 2003 con il n. 243 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti, Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma del Licentă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti Romania in data 8 aprile 2003 con il n. 243 alla sig.ra Amalia Baboianu coniugata Constantinescu nata a Lugoj (Romania) il giorno 13 ottobre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Amalia Baboianu coniugata Constantinescu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 26 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09601

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Georgeta Roxana Morozanu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede

che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Georgeta Roxana Morozanu nata a Bucarest (Romania) il giorno 14 luglio 1975, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma del Licență de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea stomatologie» rilasciato in data 22 gennaio 2002 con il n. 89 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Carol Davila» Bucareşti, Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma del Licență de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea stomatologie» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Carol Davila» Bucareşti - Romania in data 22 gennaio 2002 con il n. 89 alla sig.ra Georgeta Roxana Morozanu, nata a Bucarest (Romania) il giorno 14 luglio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Georgeta Roxana Morozanu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 26 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09602

DECRETO 27 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Julie, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jose Julie ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta all'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2003 presso la "Mallige School of Nursing" di Bangalore (India) dalla sig.ra Jose Julie, nato a Malloossery.Kerala

(India) il giorno 16 aprile 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Jose Julie è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09789

DECRETO 27 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Shema, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sebastian Shema ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata; Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2005 presso la «School of Nursing, Samaritan Hospital, Pazhanganad, Kizhakkambalam» di Emakulam (India) dalla sig.ra Sebastian Shema, nata a Adivaram (India) il giorno 15 maggio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Sebastian Shema è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09756

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Rafael Gutierrez De Fuentes Alcira Nancy, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rafael Gutierrez De Fuentes Alcira Nancy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Infermeria» conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Infermeria» conseguito nell'anno 1986, presso la «Universidad Catolica Boliviana» di Cochabamba (Bolivia) dalla sig.ra Rafael Gutierrez de Fuentes Alcira Nancy, nata a Oruro (Bolivia) il giorno 30 dicembre 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

Art. 2.

1. La sig.ra Rafael Gutierrez de Fuentes Alcira Nancy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09531

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Bincy, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mathew Bincy ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 2005 presso la «School of Nursing, Karuna Hospital, Nedumkandarn» di Idukki (India) dalla sig.ra Mathew Bincy, nata a Karimala-Kerala (India) il giorno 27 febbraio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

Art. 2.

1. La sig.ra Mathew Bincy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09530

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sanchez Erices Cecilia Del Carmen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sanchez Erices Cecilia Del Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Infermeria» conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 2005, presso la «Universidad Catolica Boliviana San Pablo» di La Paz (Bolivia) dalla sig.ra Sanchez Erices Cecilia Del Carmen nata a Lota (Cile) il giorno 26 maggio 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

Art. 2.

1. La sig.ra Sanchez Erices Cecilia Del Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio pro-

fessionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09529

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Dana Eugenia Stavar, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, I, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dana Eugenia Stavar coniugata Dumitru nata a Galati (Romania) il giorno 29 marzo 1952, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Doctor-medic in specializarea stomatologie» rilasciato in data 7 agosto 2003 con il n. 2818 dalla Institutul de Medicina şi Farmacie din Bucaresti, Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Doctor-medic in specializarea stomatologie» rilasciato dalla Institutul de Medicina şi Farmacie din Bucaresti - Romania in data 7 agosto 2003 con il n. 2818 alla sig.ra Dana Eugenia Stavar coniugata Dumitru, nata a Galati (Romania) il giorno 29 marzo 1952, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Dana Eugenia Stavar coniugata Dumitru è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09603

DECRETO 28 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Manalel Soja Cyriac, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferi-

mento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Manalel Soja Cyriac ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreti legislativi 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2003 presso la «B.M. Institute of Nursing» di Mysore (India) dalla sig.ra Manalel Soja Cyriac, nata a Kaduthuruthy-Kerala (India) il giorno 25 maggio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Manalel Soja Cyriac è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09759

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Parayil Sherly Thomas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Parayil Sherly Thomas ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1988 presso la «Dr. B.L. Kapoorr Memorial Hospital» di New Delhi (India) dalla sig.ra Parayil Sherly Thomas, nata a Emakulam-Kerala (India) il giorno 20 novembre 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Parayil Sherly Thomas è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09758

DECRETO 5 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Carmen Maria Lazar, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 marzo 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Carmen Maria Lazar nata a Iasi (Romania) il giorno 17 gennaio 1972, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 26 novembre 1999 con il n. 735 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania, in data 26 novembre 1999 con il n. 735 alla sig.ra Carmen Maria Lazar, nata a Iasi (Romania) il giorno 17 gennaio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Carmen Maria Lazar è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09781

DECRETO 5 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivalina Ivanova Valiovska-Dimitrova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza dell'8 maggio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ivalina Ivanova Valiovska-Dimitrova nata a Vratsa (Bulgaria) il giorno 15 maggio 1959, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Диплома Лекар conseguito in data 1983 con il n. 000731 presso la Università di medicina - Accademia di medicina città di Pleven - Bulgaria, al fine dell'esercizio. in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza dell'8 maggio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ivalina Ivanova Valiovska-Dimitrova, ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo Детски болести conseguito in data 25 giugno 1992 con il n. 39930 presso l'Università di medicina città di Sofia - Bulgaria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in pediatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Диплома Лекар conseguito in data 1983 con il n. 000731 presso l'Università di medicina - Accademia di medicina città di Pleven - Bulgaria, dalla sig.ra Ivalina Ivanova Valiovska-Dimitrova, nata a Vratsa (Bulgaria) il giorno 15 maggio 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Ivalina Ivanova Valiovska-Dimitrova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di Детски болести conseguito presso la Università di medicina citta di Sofia - Bulgaria, in data 25 giugno 1992 con il n. 39930 dalla sig.ra Ivalina Ivanova Valiovska-Dimitrova, nata a Vrasta (Bulgaria) il giorno 15 maggio 1959, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in pediatria.

Art. 4.

La sig.ra Ivalina Ivanova Valiovska-Dimitrova, successivamente all'iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in pediatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09749

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2008.

Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare, gli articoli 31 ss. e 154, comma 1, lettera *c)* e *h)*, nonché il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B al medesimo Codice;

Visti gli atti d'ufficio relativi alla protezione dei dati trattati con sistemi informatici e alla sicurezza dei medesimi dati e sistemi;

Rilevata l'esigenza di intraprendere una specifica attività rispetto ai soggetti preposti ad attività riconducibili alle mansioni tipiche dei c.d. «amministratori di sistema», nonché di coloro che svolgono mansioni analoghe in rapporto a sistemi di elaborazione e banche di dati, evidenziandone la rilevanza rispetto ai trattamenti di dati personali anche allo scopo di promuovere presso i relativi titolari e nel pubblico la consapevolezza della delicatezza di tali peculiari mansioni nella «Società dell'informazione» e dei rischi a esse associati;

Considerata l'esigenza di consentire più agevolmente, nei dovuti casi, la conoscibilità dell'esistenza di tali figure o di ruoli analoghi svolti in relazione a talune fasi del trattamento all'interno di enti e organizzazioni;

Ritenuta la necessità di promuovere l'adozione di specifiche cautele nello svolgimento delle mansioni svolte dagli amministratori di sistema, unitamente ad accorgimenti e misure, tecniche e organizzative, volti ad agevolare l'esercizio dei doveri di controllo da parte del titolare (due diligence);

Constatato che lo svolgimento delle mansioni di un amministratore di sistema, anche a seguito di una sua formale designazione quale responsabile o incaricato del trattamento, comporta di regola la concreta capacità, per atto intenzionale, ma anche per caso fortuito, di accedere in modo privilegiato a risorse del sistema informativo e a dati personali cui non si è legittimati ad accedere rispetto ai profili di autorizzazione attribuiti;

Rilevata la necessità di richiamare l'attenzione su tale rischio del pubblico, nonché di persone giuridiche, pubbliche amministrazioni e di altri enti [di seguito sinteticamente individuati con l'espressione «titolari del trattamento»: art. 4, comma 1, lettera *f)* del Codice] che impiegano, in riferimento alla gestione di banche dati o reti informatiche, sistemi di elaborazione utilizzati da una molteplicità di incaricati con diverse funzioni, applicative o sistemistiche;

Rilevato che i titolari sono tenuti, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ad adottare misure di sicurezza «idonee e preventive» in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea predisposizione possono derivare responsabilità anche di ordine penale e civile (articoli 15 e 169 del Codice);

Constatato che l'individuazione dei soggetti idonei a svolgere le mansioni di amministratore di sistema riveste una notevole importanza, costituendo una delle scelte fondamentali che, unitamente a quelle relative alle tecnologie, contribuiscono a incrementare la complessiva sicurezza dei trattamenti svolti, e va perciò curata in modo particolare evitando incauti affidamenti;

Considerato inoltre che, qualora ritenga facoltativamente di designare uno o più responsabili del trattamento, il titolare è tenuto a individuare solo soggetti che «per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza» (art. 29, comma 2, del Codice);

Ritenuto che i titolari di alcuni trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili, i quali pongono minori rischi per gli interessati e sono stati pertanto oggetto di recenti misure di semplificazione (art. 29 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, con legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; provv. Garante 6 novembre 2008), debbano essere allo stato esclusi dall'ambito applicativo del presente provvedimento;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Premesso:

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.

Con la definizione di «amministratore di sistema» si individuano generalmente, in ambito informatico, figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. Ai fini del presente provvedimento vengono però considerate tali anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.

Gli amministratori di sistema così ampiamente individuati, pur non essendo preposti ordinariamente a operazioni che implicano una comprensione del dominio applicativo (significato dei dati, formato delle rappresentazioni e semantica delle funzioni), nelle loro consuete attività sono, in molti casi, concretamente «responsabili» di specifiche fasi lavorative che possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati.

Attività tecniche quali il salvataggio dei dati (backup/recovery), l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware comportano infatti, in molti casi, un'effettiva capacità di azione su informazioni che va considerata a tutti gli effetti alla stregua di un trattamento di dati personali; ciò, anche quando l'amministratore non consulti «in chiaro» le informazioni medesime.

La rilevanza, la specificità e la particolare criticità del ruolo dell'amministratore di sistema sono state considerate anche dal legislatore il quale ha individuato, con diversa denominazione, particolari funzioni tecniche che, se svolte da chi commette un determinato reato, integrano ad esempio una circostanza aggravante. Ci si riferisce, in particolare, all'abuso della qualità di operatore di sistema prevista dal codice penale per le fattispecie di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-*ter)* e di frode informatica (art. 640-*ter)*, nonché per le fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articoli 635-*bis* e ter*)* e di danneggiamento di sistemi informatici e telematici (articoli 635-*quater* e *quinques)* di recente modifica(1).

La disciplina di protezione dei dati previgente al Codice del 2003 definiva l'amministratore di sistema, individuandolo quale «soggetto al quale è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione» [art. 1, comma 1, lettera *c)* decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999].

Il Codice non ha invece incluso questa figura tra le proprie definizioni normative. Tuttavia le funzioni tipiche dell'amministrazione di un sistema sono richiamate nel menzionato allegato B, nella parte in cui prevede l'obbligo per i titolari di assicurare la custodia delle componenti riservate delle credenziali di autenticazione. Gran parte dei compiti previsti nel medesimo allegato B spettano tipicamente all'amministratore di sistema: dalla realizzazione di copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery dei dati) alla custodia delle credenziali alla gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione.

(1) V., ad es., l'art. 5 legge 18 marzo 2008, n. 48, che prevede, oltre a una maggiore pena, la procedibilità d'ufficio nel caso in cui il reato sia commesso con «abuso della qualità di operatore del sistema».

Nel loro complesso, le norme predette mettono in rilievo la particolare capacità di azione propria degli amministratori di sistema e la natura fiduciaria delle relative mansioni, analoga a quella che, in un contesto del tutto differente, caratterizza determinati incarichi di custodia e altre attività per il cui svolgimento è previsto il possesso di particolari requisiti tecnico-organizzativi, di onorabilità, professionali, morali o di condotta, a oggi non contemplati per lo svolgimento di uno dei ruoli più delicati della «Società dell'informazione»(2).

Nel corso delle attività ispettive disposte negli ultimi anni dal Garante è stato possibile rilevare quale importanza annettano ai ruoli di system administrator (e di network administrator o database administrator) la gran parte di aziende e di grandi organizzazioni pubbliche e private, al di là delle definizioni giuridiche, individuando tali figure nell'ambito di piani di sicurezza o di documenti programmatici e designandoli a volte quali responsabili.

In altri casi, non soltanto in organizzazioni di piccole dimensioni, si è invece riscontrata, anche a elevati livelli di responsabilità, una carente consapevolezza delle criticità insite nello svolgimento delle predette mansioni, con preoccupante sottovalutazione dei rischi derivanti dall'azione incontrollata di chi dovrebbe essere preposto anche a compiti di vigilanza e controllo del corretto utilizzo di un sistema informatico.

Con il presente provvedimento il Garante intende pertanto richiamare tutti i titolari di trattamenti effettuati, anche in parte, mediante strumenti elettronici alla necessità di prestare massima attenzione ai rischi e alle criticità implicite nell'affidamento degli incarichi di amministratore di sistema.

L'Autorità ravvisa inoltre l'esigenza di individuare in questa sede alcune prime misure di carattere organizzativo che favoriscano una più agevole conoscenza, nell'ambito di organizzazioni ed enti pubblici e privati, dell'esistenza di determinati ruoli tecnici, delle responsabilità connesse a tali mansioni e, in taluni casi, dell'identità dei soggetti che operano quali amministratori di sistema in relazione ai diversi servizi e banche di dati.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.

Nell'ambito del Codice il presente provvedimento si richiama, in particolare, all'art. 154, comma 1, lettera *h)*, rientrando tra i compiti dell'Autorità quello di promuovere la «conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati».

La lettera *c)* del medesimo comma 1 prevede poi la possibilità, da parte del Garante, di prescrivere misure e accorgimenti, specifici o di carattere generale, che i titolari di trattamento sono tenuti ad adottare.

3. SEGNALAZIONE AI TITOLARI DI TRATTAMENTI RELATIVA ALLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA.

Ai sensi del menzionato art. 154, comma 1, lettera *h)* il Garante, nel segnalare a tutti i titolari di trattamenti di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Codice ed effettuati con strumenti elettronici la particolare criticità del ruolo degli amministratori di sistema, richiama l'attenzione dei medesimi titolari sulla necessità di adottare idonee cautele volte a prevenire e ad accertare eventuali accessi non consentiti ai dati personali, in specie quelli realizzati con abuso della qualità di amministratore di sistema; richiama inoltre l'attenzione sull'esigenza di valutare con particolare cura l'attribuzione di funzioni tecniche propriamente corrispondenti o assimilabili a quelle di amministratore di sistema, laddove queste siano esercitate in un contesto che renda ad essi tecnicamente possibile l'accesso, anche fortuito, a dati personali. Ciò, tenendo in considerazione l'opportunità o meno di tale attribuzione e le concrete modalità sulla base delle quali si svolge l'incarico, unitamente alle qualità tecniche, professionali e di condotta del soggetto individuato, da vagliare anche in considerazione delle responsabilità, specie di ordine penale e civile (articoli 15 e 169 del Codice), che possono derivare in caso di incauta o inidonea designazione.

4. MISURE E ACCORGIMENTI PRESCRITTI AI TITOLARI DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI CON STRUMENTI ELETTRONICI.

Di seguito sono indicati gli accorgimenti e le misure che vengono prescritti ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)* del Codice, a tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici, esclusi, allo stato, quelli effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che, ponendo minori rischi per gli interessati, sono stati oggetto delle recenti misure di semplificazione (art. 29 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, con legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; provv. Garante 6 novembre 2008).

I seguenti accorgimenti e misure lasciano impregiudicata l'adozione di altre specifiche cautele imposte da discipline di settore per particolari trattamenti o che verranno eventualmente prescritte dal Garante ai sensi dell'art. 17 del Codice.

Per effetto del presente provvedimento:

4.1. Valutazione delle caratteristiche soggettive.

L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite solo nel quadro di una designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, il titolare e il responsabile devono attenersi comunque a criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi dell'art. 29.

4.2. Designazioni individuali.

La designazione quale amministratore di sistema deve essere in ogni caso individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

4.3. Elenco degli amministratori di sistema.

Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati nel documento programmatico sulla sicurezza, oppure, nei casi in cui il titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante.

(2) Per altro verso il legislatore, nell'intervenire in tema di «Società dell'informazione», ha previsto che i certificatori di firma elettronica, i quali sono preposti al trattamento dei dati connessi al rilascio del certificato di firma, debbano possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, oltre ai requisiti tecnici necessari per lo svolgimento della loro attività (articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale di lavoratori, i titolari pubblici e privati nella qualità di datori di lavoro sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. Ciò, avvalendosi dell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al titolare, oppure tramite il disciplinare tecnico la cui adozione è prevista dal provvedimento del Garante n. 13 del 1° marzo 2007 (in *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2007, n. 58); in alternativa si possono anche utilizzare strumenti di comunicazione interna (a es., intranet aziendale, ordini di servizio a circolazione interna o bollettini). Ciò, salvi i casi in cui tale forma di pubblicità o di conoscibilità non sia esclusa in forza di un'eventuale disposizione di legge che disciplini in modo difforme uno specifico settore.

Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare deve conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

4.4. Verifica delle attività.

L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

4.5. Registrazione degli accessi.

Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste.

Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

5. TEMPI DI ADOZIONE DELLE MISURE E DEGLI ACCORGIMENTI.

Per tutti i titolari dei trattamenti già iniziati o che avranno inizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le misure e gli accorgimenti di cui al punto 4 dovranno essere introdotti al più presto e comunque entro, e non oltre, il termine che è congruo stabilire, in centoventi giorni dalla medesima data.

Per tutti gli altri trattamenti che avranno inizio dopo il predetto termine di trenta giorni dalla pubblicazione, gli accorgimenti e le misure dovranno essere introdotti anteriormente all'inizio del trattamento dei dati.

Tutto ciò premesso il Garante:

1. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *h)* del Codice, nel segnalare a tutti i titolari di trattamenti di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Codice ed effettuati con strumenti elettronici la particolare criticità del ruolo degli amministratori di sistema, richiama l'attenzione dei medesimi titolari sull'esigenza di valutare con particolare attenzione l'attribuzione di funzioni tecniche propriamente corrispondenti o assimilabili a quelle di amministratore di sistema (system administrator), amministratore di base di dati (database administrator) o amministratore di rete (network administrator), laddove tali funzioni siano esercitate in un contesto che renda ad essi tecnicamente possibile l'accesso, anche fortuito, a dati personali. Ciò, tenendo in considerazione l'opportunità o meno di tale attribuzione e le concrete modalità sulla base delle quali si svolge l'incarico, unitamente alle qualità tecniche, professionali e di condotta del soggetto individuato.

2. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)* del Codice prescrive l'adozione delle seguenti misure ai titolari dei trattamenti di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Codice ed effettuati con strumenti elettronici, anche in ambito giudiziario e di forze di polizia (articoli 46 e 53 del Codice), salvo per quelli effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che pongono minori rischi per gli interessati e sono stati oggetto delle misure di semplificazione introdotte di recente per legge (art. 29, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, con legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; provv. Garante 6 novembre 2008):

a) Valutazione delle caratteristiche soggettive.

L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite solo nel quadro di una designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, il titolare e il responsabile devono attenersi comunque a criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi dell'art. 29;

b) Designazioni individuali.

La designazione quale amministratore di sistema deve essere individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

c) Elenco degli amministratori di sistema.

Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati nel documento programmatico sulla sicurezza oppure, nei casi in cui il titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante.

Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, i titolari pubblici e privati sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. Ciò, avvalendosi dell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al titolare, oppure tramite il disciplinare tecnico di cui al provvedimento del Garante n. 13 del 1° marzo 2007 (in *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2007, n. 58) o, in alternativa, mediante altri strumenti di comunicazione interna (ad es.,

intranet aziendale, ordini di servizio a circolazione interna o bollettini). Ciò, salvi i casi in cui tali forme di pubblicità o di conoscibilità siano incompatibili con diverse previsioni dell'ordinamento che disciplinino uno specifico settore;

d) Servizi in outsourcing.

Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare deve conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

e) Verifica delle attività.

L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

f) Registrazione degli accessi.

Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

3. Dispone che le misure e gli accorgimenti di cui al punto 2 del presente dispositivo siano introdotti, per tutti i trattamenti già iniziati o che avranno inizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, al più presto e comunque entro, e non oltre, il termine che è congruo stabilire in centoventi giorni dalla medesima data; per tutti gli altri trattamenti che avranno inizio dopo il predetto termine di trenta giorni dalla pubblicazione, gli accorgimenti e le misure dovranno essere introdotti anteriormente all'inizio del trattamento dei dati.

4. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2008

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: BUTTARELLI

08A09816

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Avviso per il finanziamento di interventi a carattere sperimentale finalizzati al sostegno agli Organismi del terzo settore impegnati in attività di clown terapia.

1. *Premessa.*

Il Dipartimento per le pari opportunità intende promuovere interventi destinati a bambini che vivono la difficile situazione dell'ospedalizzazione. La degenza ospedaliera, infatti, risulta essere un momento traumatico per il bambino, poiché si trova a sperimentare un'esperienza di vita in grado di influenzare il suo normale sviluppo: la separazione dai genitori e l'ingresso nel nuovo ambiente possono determinare uno stato di insicurezza, di confusione, di disorientamento e diversità rispetto ai bambini non malati.

L'ospedalizzazione d'altra parte non favorisce lo sviluppo dell'immaginazione, dell'azione e della creatività; anzi si può affermare che tende a limitare la libertà di ciascuno e l'espressione delle proprie capacità. Considerando che il diritto al miglior trattamento e alle migliori cure possibili è un diritto fondamentale, specialmente per i minori, il Dipartimento intende sostenere azioni finalizzate ad un miglioramento complessivo dell'assistenza ospedaliera e che intervengano per prevenire, o quantomeno ridurre, il trauma del ricovero ospedaliero.

In tale contesto, il Dipartimento per le pari opportunità intende promuovere e sostenere l'operato degli organismi del terzo settore, presenti su tutto il territorio nazionale, impegnati in attività di clown terapia.

L'impatto positivo delle tecniche di animazione comica utilizzate dai clown rendono i pazienti protagonisti attivi nella costruzione della propria gioia e serenità e consentono agli ammalati di affrontare con maggiore efficacia situazioni di malessere, di ridimensionare ansie e paure e di trasformare in senso positivo anche le emozioni negative.

Con il termine clown terapia infatti, si indica l'applicazione di un insieme di tecniche derivate dal circo e dal teatro di strada in contesti di disagio (sociale o fisico), quali ospedali, case di riposo, case famiglia, orfanotrofi, centri diurni, centri di accoglienza ecc. La finalità è quella di stimolare la parte sana della persona, ironizzando sulle pratiche mediche, al fine di sdrammatizzare certi stati di angoscia che possono assalire il malato, chi lo assiste e chi lo cura. Tutto questo per dare vigore alla parte sana presente nel malato ed accelerare il processo di guarigione.

Il clown dottore non fa animazione, ma opera un cambiamento terapeutico usando la «clowneria», la magia, il gioco comico o poetico, come metafora terapeutica per far scaturire l'energia vitale del ridere come emozione-sfondo e stato alterato di coscienza. Nello specifico, il clown dottore si rivolge, non solo ai degenti, ma all'intera comunità ospitata dalla struttura (parenti, personale sanitario, volontari, ecc.), elaborando le migliori strategie di comunicazione ed interazione, attraverso un ascolto attivo ed attento dei contesti e delle situazioni in cui opera.

Ancora oggi, nonostante il fermo riconoscimento dei bisogni fondamentali dei bambini ospedalizzati e dello stimolo costante a vederli sereni, le difficoltà che si incontrano sono molteplici: dal reperimento dei volontari, alla formazione, alla sensibilizzazione sull'utilità della clown terapia.

Con il presente avviso il Dipartimento intende incentivare e consolidare le attività specifiche di clown terapia all'interno degli ospedali; contribuire alla realizzazione di azioni formative che preparino nuovi soggetti a svolgere l'attività di clown terapia in maniera professionale; finanziare azioni volte alla sensibilizzazione e divulgazione della disciplina della clown terapia.

2. *Obiettivi specifici e azioni ammissibili.*

Obiettivo del presente avviso consiste nel promuovere interventi finalizzati ad un miglioramento dell'assistenza a minori ospedalizzati, sostenendo le attività di clown terapia.

Saranno finanziate le azioni di seguito indicate e volte a progettare e/o sviluppare nuovi interventi.

Le proposte progettuali dovranno essere caratterizzate dal loro carattere operativo.

L'avviso prevede il finanziamento di tre diverse linee di intervento, di seguito dettagliate:

Linea 1 - Attività di clown terapia presso strutture ospedaliere;

Linea 2 - Percorsi formativi in clown terapia;

Linea 3 - Azioni di comunicazione e sensibilizzazione sulle attività di clown terapia.

3. *Risorse programmate*.

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di euro 2.000.000 a valere sul «Fondo per le politiche relative ai diritti e le pari opportunità», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per pari opportunità, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

L'importo è così ripartito:

Linea di attività 1: 1.250.000,00 euro;

Linea di attività 2: 450.000,00 euro;

Linea di attività 3: 300.000,00 euro.

Per ogni linea di intervento il contributo del Dipartimento per le pari opportunità potrà coprire le spese fino al 90% del costo totale del progetto presentato. Il proponente, pertanto, dovrà garantire un cofinanziamento almeno pari al 10% del totale.

Il contributo massimo per ciascun progetto, è il seguente:

Linea di attività 1: euro 175.000,00;

Linea di attività 2: euro 67.500,00;

Linea di attività 3: euro 18.000,00.

Detti massimali sono riferiti alla quota finanziabile dal Dipartimento per le pari opportunità ed è, quindi, possibile presentare progetti che prevedano un costo complessivo superiore, con l'onere di attestare con idonea documentazione il residuale finanziamento in proprio o da parte di altro ente che non deve essere, comunque, inferiore al 10% del costo totale del progetto.

4. *Durata dei progetti*.

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data dell'atto di concessione del finanziamento.

5. *Soggetti proponenti*.

Quali soggetti proponenti singoli, o quali capofila di soggetti raggruppati (ATI/ATS), sono ammessi gli organismi del terzo settore legalmente costituiti ai sensi della vigente normativa, non aventi scopo di lucro, che abbiano tra le proprie finalità la realizzazione di attività di clown terapia in favore di minori.

I soggetti ammessi al finanziamento dovranno inoltre necessariamente possedere la qualifica di ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), art. 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

a) Per la Linea di attività n. 1 e la Linea di attività n. 3, i soggetti proponenti possono partecipare singolarmente o in forma associata (ATI/ATS), fermo restando che sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile nei confronti dell'amministrazione della realizzazione dell'intero progetto, l'ente individuato dai componenti il partenariato, quale soggetto capofila.

Nell'eventualità che il soggetto proponente partecipi in forma associata, il raggruppamento dovrà necessariamente essere composto almeno da:

in qualità di capofila,una ONLUS costituitasi non meno di tre anni prima dalla data di pubblicazione dell'avviso, che abbia tra le proprie finalità istitutive la realizzazione di interventi di clown terapia, e che dimostri di svolgere e/o di aver svolto attività di clown terapia presso strutture ospedaliere;

una ONLUS costituitasi almeno un anno prima dalla data di pubblicazione dell'avviso e che abbia tra le proprie finalità la realizzazione di interventi di clown terapia.

b) Per la Linea di attività n. 2 i soggetti proponenti possono partecipare singolarmente o in forma associata (ATI/ATS), fermo restando che sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile nei confronti dell'amministrazione della realizzazione dell'intero progetto, l'ente individuato dai componenti il partenariato, quale soggetto capofila.

Nell'eventualità che il soggetto proponente partecipi in forma associata, il raggruppamento dovrà necessariamente essere composto almeno da:

in qualità di capofila, una ONLUS costituitasi non meno di tre anni prima dalla data di pubblicazione dell'avviso e che dimostri di svolgere e di aver svolto corsi di formazione in clown terapia in convenzione con un ente pubblico o presso strutture accreditate;

un ente di formazione accreditato a livello regionale o un'università.

In caso di partecipazione singola, il soggetto proponente dovrà dimostrare di aver già svolto attività di formazione in clown terapia.

Per ognuna delle linee di intervento, la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta necessariamente dal soggetto proponente capofila e dai suoi partners, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime. Una deroga a tale divieto sarà possibile solo in relazione a consulenti esterni, esperti e contributi specialistici per i quali l'ente non disponga di professionalità interne adeguate, che dovranno essere individuati già in sede progettuale. Tale circostanza dovrà essere descritta nella scheda di progetto.

Ogni soggetto, singolo o associato, potrà presentare progetti su una o più linee di intervento.

Ogni soggetto, sia in qualità di capofila che di partner, pena l'inammissibilità delle relative domande, potrà presentare un solo progetto per linea di intervento.

6. *Azioni ammissibili*.

Linea di attività 1): attività di clown terapia presso strutture ospedaliere.

Questa linea prevede la realizzazione della seguente attività: avvio di attività di clown terapia in almeno tre reparti presso strutture ospedaliere nelle quali il soggetto proponente già opera e/o non ha mai operato.

I reparti indicati non devono necessariamente trovarsi all'interno della stessa struttura ospedaliera.

Il soggetto proponente, per ciascun reparto in cui sarà svolta, in caso di aggiudicazione, l'attività di clown terapia, dovrà presentare, insieme agli allegati A, B e C, le relative lettere di adesione a firma congiunta della direzione sanitaria e del direttore del reparto.

I costi ritenuti ammissibili sono: le spese di personale da impiegare nelle attività, le spese per materiali e attrezzature, le spese di coordinamento e amministrazione di progetto (che non possono superare globalmente il 5% del costo complessivo del progetto) e le spese generali (che non possono eccedere l'8% del costo totale del progetto).

Ciascun progetto dovrà contemplare non meno di 10 mesi di servizio operativo di clown terapia.

Linea di attività 2): percorsi formativi in clown terapia.

Questa linea di attività prevede la realizzazione di corsi di carattere teorico-pratico in clown terapia.

I corsi dovranno avere una durata minima di 600 ore, con frequenza obbligatoria, ed essere rivolti ad un minimo di 30 soggetti maggiorenni.

La presente linea di intervento è strutturata in tre lotti (Nord – Centro – Sud Italia) di pari importo, al fine di garantire la distribuzione delle risorse sul territorio nazionale. Nell'eventualità che non tutte le risorse messe a disposizione su uno o più lotti vengano utilizzate, queste verranno ridistribuite sugli altri lotti.

I costi ritenuti ammissibili sono: le spese di personale da impiegare nell'attività formativa, le spese relative ai materiali didattici, le spese di coordinamento e amministrazione (che non possono superare globalmente il 5% del costo complessivo del progetto) e le spese generali (che non possono eccedere l'8% del costo totale del progetto).

Linea di attività 3): comunicazione e sensibilizzazione alle attività di clown terapia.

Questa linea di attività prevede la realizzazione di azioni mirate di sensibilizzazione e comunicazione sul territorio, finalizzate all'informazione sulla clownterapia e sulle organizzazioni che operano nel settore.

I progetti dovranno necessariamente prevedere una o più azioni tra quelle di seguito indicate:

focus group con gli operatori socio-sanitari;

convegni territoriali destinati ad un target specifico;

produzione di materiale divulgativo.

La presente linea di attività sarà strutturata in tre lotti (Nord – Centro – Sud Italia) di pari importo, al fine di garantire la distribuzione delle risorse sul territorio nazionale. Nell'eventualità che non tutte le risorse messe a disposizione su uno o più lotti vengano utilizzate, queste verranno ridistribuite sugli altri lotti.

I costi ritenuti ammissibili sono: le spese di personale da impiegare nelle attività, le spese relative alla realizzazione e disseminazione dei prodotti, le spese di coordinamento e amministrazione (che non possono superare globalmente il 5% del costo complessivo del progetto) e le spese generali (che non possono eccedere l'8% del costo totale del progetto).

7. *Presentazione delle domande*.

I soggetti proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando unicamente la modulistica allegata al presente avviso, disponibile sul sito internet http:// www.pariopportunita.gov.it

I progetti dovranno pervenire in una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

intestazione del mittente;

intestazione dell'Amministrazione procedente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma;

la dicitura: «Avviso per il finanziamento di interventi a carattere sperimentale finalizzati al sostegno agli organismi del terzo settore impegnati in attività di clown terapia» .

I progetti dovranno essere presentati a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere entro e non oltre il termine perentorio indicato al successivo paragrafo 9 al seguente indirizzo:

Dipartimento per le pari opportunità - largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - IV Piano, Stanza n. 4091.

La data di presentazione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro apposto dal Dipartimento per le pari opportunità. Nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine di cui al successivo art. 8, non fa fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell'amministrazione.

I progetti presentati a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnati unicamente presso la stanza n. 4091 Servizio per gli affari generali, il personale e la contabilità dalle ore 11.30 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì.

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione in originale:

domanda di ammissione al finanziamento (allegato *A)*e altra documentazione indicata al successivo art. 9;

scheda di progetto (allegato *B)*, comprensiva dei curricula delle risorse professionali coinvolte;

piano finanziario (allegato *C)*.

Il plico dovrà inoltre contenere 2 copie delle schede di cui agli allegati A, B (curricula esclusi), C.

8. *Termine di presentazione dei progetti*.

I progetti dovranno essere presentati entro le ore 13.00 del 40° giorno, naturale e consecutivo, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il su-indicato termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

9. *Documentazione richiesta*.

I soggetti proponenti dovranno presentare la seguente documentazione:

1. autocertificazione (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti del presente avviso;

2. domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo l'allegato modello A, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità;

3. copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo;

4. dichiarazione attestante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus, ai sensi del decreto ministeriale n. 266 del 18 luglio 2003 (regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relative alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 460/1997);

5. dichiarazione del legale rappresentante circa l'insussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi;

6. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) dal legale rappresentante che attesti:

che l'ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti;

che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata;

che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

7. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che il progetto non forma oggetto di altri finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni;

8. in caso di raggruppamento, la dichiarazione con cui i soggetti partners attestano la forma di partenariato prescelta (ATI/ATS), il soggetto capofila e la volontà di costituire formalmente tale partenariato in caso di finanziamento del progetto.

In caso di raggruppamento, la domanda di cui al punto 2 e la dichiarazione di cui al punto 8 dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai rappresentanti legali di tutti i partners; la documentazione di cui ai punti 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 dovrà essere prodotta singolarmente da tutti i componenti del raggruppamento.

10. *Cause di inammissibilità*.

Saranno considerate inammissibili e pertanto escluse, come tali, dalla valutazione le proposte progettuali:

a) redatte su supporti cartacei diversi dagli allegati al presente avviso;

b) i cui allegati risultino non compilati;

c) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente art. 5;

d) i cui partner, in forma singola o associata risultino presenti in più progetti relativi alla stessa linea di attività;

e) che richiedano un finanziamento superiore all'importo massimo concedibile per ogni linea di attività;

f) che richiedano un finanziamento superiore al 90% del costo complessivo del progetto, per ogni linea di attività;

g) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;

h) prive di uno o più requisiti di ammissibilità di cui all'art. 9.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente articolo sarà comunicata al soggetto proponente.

L'istruttoria di ammissibilità verrà eseguita a cura della Commissione di valutazione di cui all'articolo successivo.

11. *Valutazione dei progetti*.

Per la valutazione delle proposte progettuali pervenute sarà istituita una apposita Commissione.

Tutte le proposte ammissibili saranno esaminate secondo i criteri di selezione indicati nel presente articolo.

Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che non raggiungeranno il punteggio minimo di 60.

Criteri di selezione Linea di Attività 1:

Valutazione della qualità della proposta	**punti max 40**
Adeguatezza delle modalità operative ed organizzative proposte (incluse coordinamento e supervisione)	20
Articolazione del servizio e metodologia utilizzata	10
Elementi migliorativi del servizio	10
Esperienza e capacità operativa	**punti max 50**
Qualità ed esperienza del soggetto proponente e degli eventuali partner	20
Qualità e quantità delle esperienze realizzate	20
Professionalità del personale proposto per l'erogazione del servizio	10
Rapporto costi / benefici	**punti max 10**
Coerenza dei costi previsti con gli obiettivi, l'incidenza dell'intervento, i risultati attesi	10

Criteri di selezione Linea di Attività 2:

Valutazione della qualità della proposta	**punti max 60**
Contenuti del Corso	20
Articolazione del Corso	15
Metodologie didattiche	15
Elementi qualificanti e migliorativi (Destinatari, Tirocinio, Stage)	10
Esperienza e capacità operativa	**punti max 40**
Corpo docente	20
Qualità ed esperienza del soggetto proponente e degli eventuali partner	20

Criteri di selezione Linea di Attività 3:

Valutazione della qualità della proposta	**punti max 70**
Pertinenza e conformità della proposta sia all'obiettivo sia all'oggetto dell'avviso	20
Target destinatari	10
Metodologie di diffusione della campagna	20
Strumenti di diffusione sul territorio	10
Elementi qualificanti e migliorativi	10
Esperienza e capacità operativa	**punti max 30**
Qualità ed esperienza del soggetto proponente e degli eventuali partner	20
Professionalità del personale proposto per l'erogazione del servizio	10

A conclusione dell'istruttoria la Commissione incaricata redige, per ciascuna linea di attività, una graduatoria finale dei progetti, che dovrà essere approvata con decreto del capo Dipartimento per le pari opportunità.

Le graduatorie conterranno l'elenco dei progetti ammessi per ogni linea di intervento, in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, finanziabili fino ad esaurimento delle risorse.

Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio ed occupino nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari punteggio, l'ordine di posizione nella graduatoria sarà determinato tramite sorteggio.

Sulla base di tali graduatorie si procederà, dunque, al finanziamento dei progetti in ordine di punteggio ottenuto.

Nell'eventualità in cui si realizzino economie in una o più linee di intervento, o vi siano rinunce, l'Amministrazione provvederà alla riallocazione delle risorse, definendo una graduatoria comprensiva di ogni linea di intervento che conterrà tutti i progetti che hanno avuto un punteggio minimo di 60.

Dell'approvazione delle graduatorie verrà data comunicazione a tutti i soggetti proponenti. L'elenco dei progetti finanziati, per ciascuna linea di intervento, sarà pubblicato sul sito internet http://www.pariopportunita.gov.it

12. *Modalità di erogazione*.

Il contributo verrà assegnato in due tranche: la prima a titolo di anticipo, pari al 50% del totale, e dietro presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa; il restante 50% verrà erogato a saldo, in seguito alla presentazione di fattura o nota di debito e relazione sulle attività realizzate, alla verifica da parte del Dipartimento della loro corretta realizzazione ed al controllo della documentazione di spesa di cui al punto 14.

Le spese effettivamente sostenute e documentate dovranno essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del proponente.

13. *Limiti di esigibilità delle spese*.

Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente l'allegato C.

1. L'ammontare minimo del cofinanziamento da parte del soggetto proponente sarà pari al 10%, da intendersi esclusivamente come apporto monetario.

2. Nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi di coordinamento e amministrazione di progetto non potranno superare globalmente il 5% del costo complessivo del progetto.

3. Non saranno riconosciute elegibili le spese rientranti nell'ambito delle attività di promozione del progetto che prevedono la costruzione *ex novo* di siti web.

4. Le spese generali non possono eccedere il l'8% del costo complessivo del progetto.

14. *Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.*

I progetti dovranno essere avviati, inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta registrazione della convenzione presso i competenti organi di controllo e concludersi nei tempi stabiliti. Eventuali proroghe del termine finale potranno essere concesse, sino ad un massimo di sei mesi, in presenza di cause imprevedibili e non imputabili al soggetto attuatore, che impediscano la realizzazione del progetto nei tempi programmati.

I soggetti titolari dei progetti possono proporre adeguamenti o modificazioni motivati rispetto al progetto iniziale, che non ne alterino l'impostazione e le finalità, da sottoporre alla preventiva approvazione da parte dell'amministrazione.

Eventuali variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel piano finanziario dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finali di cui al presente paragrafo, precisandone le motivazioni.

Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere previamente autorizzate dal Dipartimento, su richiesta motivata del soggetto proponente.

Entro 45 giorni dalla conclusione delle attività progettuali, il soggetto attuatore dovrà presentare la sotto-indicata documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante:

relazione finale;

rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;

elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa.

I giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività progettuali dovranno essere conservati e resi disponibili all'Amministrazione fino a due anni dalla conclusione del progetto.

I soggetti attuatori dovranno presentare, a metà del periodo contrattuale, una relazione intermedia sullo stato di attuazione del progetto, corredata da un prospetto recante l'indicazione delle spese sostenute nel periodo di riferimento e redatto coerentemente con l'impostazione del piano finanziario.

La suddetta relazione dovrà essere consegnata entro 30 giorni dal termine indicato.

Il Dipartimento per le pari opportunità si riserva di effettuare verifiche in loco a campione sull'effettiva esecuzione delle attività.

15. *Utilizzo del logo del Dipartimento per le pari opportunità*.

Dall'assegnazione del finanziamento statale discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le pari opportunità con la dicitura «Progetto finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità» sulla documentazione informativa, compresi i siti internet, i seminari ed i convegni connessi all'attività di promozione del progetto. Il predetto logo sarà fornito dall'Amministrazione procedente all'avvio delle attività.

Il materiale informativo suddetto dovrà essere messo a disposizione dell'Amministrazione, anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

16. *Principio di non discriminazione*.

I principi di parità di genere, di pari opportunità per tutti e di non discriminazione, in considerazione della loro valenza trasversale, dovranno informare tutti gli interventi finanziati attraverso l'impiego di modalità atte a superare gli ostacoli che impediscono di fatto il pieno esercizio dei diritti riconosciuti in materia di tutela contro tutte le forme di discriminazioni dall'ordinamento giuridico italiano.

17. *Altre informazioni.*

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo di seguito indicato non oltre 20 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione dei progetti, indicando nella voce «Oggetto» l'articolo o gli articoli dell'avviso sul quale si intende avere più informazioni: m.chiurco@governo.it

Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet: www.pariopportunita.gov.it

18. *Responsabile del procedimento*.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra de Marco, dirigente del servizio affari generali, personale e contabilità del Dipartimento per le pari opportunità.

ALLEGATO A

DOMANDA DI CANDIDATURA

LA PRESENTE DOMANDA E' PARTE INTEGRANTE DELL'AVVISO E NON PUO' ESSERE MODIFICATA. QUALORA SI NECESSITI DI MAGGIORE SPAZIO PER ALCUNE VOCI, E' POSSIBILE UNICAMENTE AGGIUNGERE DELLE RIGHE ALL'INTERNO DELLE TABELLE.

Domanda N°: *(Spazio riservato al Dipartimento per le Pari Opportunità)*	

Soggetto Proponente o Soggetto capofila del progetto:

Il sottoscritto NOME____________________COGNOME______________________________

In qualità di legale rappresentante di RAGIONE SOCIALE______________________________

Natura Giuridica:____

Sede legale:____

Codice fiscale____

Indirizzo ____

tel.__________________ Fax___________________ e-mail _________________________

Altri partner (*)

Il sottoscritto NOME____________________COGNOME______________________________

In qualità di legale rappresentante di RAGIONE SOCIALE______________________________

Natura Giuridica:____

Sede legale:____

Codice fiscale____

Indirizzo ____

tel.__________________ Fax___________________ e-mail _________________________

Il sottoscritto NOME____________________COGNOME______________________________

In qualità di legale rappresentante di RAGIONE SOCIALE______________________________

Natura Giuridica:____

Sede legale:____

Codice fiscale____

Indirizzo ____

tel.__________________ Fax___________________ e-mail _________________________

*(*ripetere secondo le necessità)*

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alle linee n. __________ dell'Avviso pubblico indicato in oggetto.

A tal fine dichiarano che la presente domanda è relativa al progetto di seguito identificato.

(*) N.B. Nell'eventualità che la composizione del raggruppamento sia la medesima per la partecipazione a più linee di attività, si può compilare un'unica domanda di candidatura.

Nel caso in cui, invece, la composizione del raggruppamento sia differente per la partecipazione a diverse linee di attività, è necessario compilare una diversa domanda di candidatura per ciascuna linea.

IDENTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Titolo del progetto

Durata del progetto

Durata complessiva delle attività in mesi (max 12 mesi): ______________________________

Costo del progetto e finanziamento richiesto:

(Indicare, la quota di cofinanziamento (almeno 10% del costo totale) a carico dei proponenti, specificando le quote a carico di ciascun partner)

Totale € ____________

Di cui:

€________________(max 90% del totale di cui sopra) richiesti a valere sulle risorse statali di cui al presente Avviso

€_________________ a carico di:

capofila________________ €______________________

partner________________ €______________________

partner________________ €______________________

partner________________ €______________________

Firma dei Legali rappresentanti
(allegare copia di documento di identità valido)

ALLEGATO B

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

LA PRESENTE DOMANDA E' PARTE INTEGRANTE DELL'AVVISO E NON PUO' ESSERE MODIFICATA. QUALORA SI NECESSITI DI MAGGIORE SPAZIO PER ALCUNE VOCI, E' POSSIBILE UNICAMENTE AGGIUNGERE DELLE RIGHE ALL'INTERNO DELLE TABELLE.

LINEA 1 - ATTIVITÀ DI CLOWN TERAPIA PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE

1. Titolo del progetto

2. Titolo corto del progetto / acronimo

3. Durata del progetto
(indicare la data di inizio e di fine del progetto)

Durata Mesi _______________

Data inizio _______/_____/___

Data fine _______/_____/____

4. Descrizione del progetto
(Max 3000 caratteri)

5. Descrizione del soggetto capofila e dei soggetti partner
(Max 3000 caratteri)

6. Indicazione della\e struttura\e ospedaliera\e presso la/e quale/i verrà realizzato l'intervento

STRUTTURA OSPEDALIERA	REPARTO	N. POSTI LETTO	N. POSTI LETTO IN DAY HOSPITAL

(ripetere secondo le necessità)

7. Fabbisogni del territorio e del contesto nel quale si inserisce l'intervento
(Max: 1000 caratteri)

8. Destinatari del progetto
(Descrivere per reparto e per tipologia di degenti quantificandone il numero previsto) (max: 1000 caratteri)

9. Metodologia e strumentazione di lavoro
(max: 2000 caratteri)

10. Articolazione dell'intervento e, ove previsto, organizzazione con il partner del progetto
(indicazione di ogni singola struttura ospedaliera\reparto e dell'articolazione delle attività con indicazione dei tempi, del personale impiegato e del ruolo ricoperto (es. supervisione, coordinamento, operatori,ecc)

REPARTO\STRUTTURA	N.POSTI LETTO	N. GIORNI A SETTIMANA	N. SETTIMANE AL MESE	N. OPERATORI		RUOLO RICOPERTO *(es. supervisione, coordinamento, operatori, ecc.)*	
				CAPOFILA	PARTNER	CAPOFILA	PARTNER

(ripetere secondo le necessità)

11. Elementi ritenuti migliorativi del servizio *(max: 2000 caratteri)*

12. Risultati finali attesi *(max: 2000 caratteri)*
(descrizione dei risultati che si intendono ottenere attraverso la realizzazione del progetto proposto. Max: 500 caratteri)

13. Elenco delle principali esperienze con indicazione del periodo di attuazione e committenti
(Descrivere le esperienze nel settore del soggetto capofila e degli eventuali partner (max: 500 caratteri per ciascuno)

Anno	Esperienza	Struttura	Committente

(ripetere la tabella per ogni componente del raggruppamento)

14. Competenze del/dei coordinatore/tori responsabili e dei supervisori
(allegare i Cv di tutte le persone in elenco)

Nome e Cognome	Ruolo nel progetto	Qualifiche ed esperienze *(max. 300 caratteri per ciascuno)*	Partner di riferimento

(ripetere secondo le necessità)

15. Competenze, qualifiche ed esperienze del personale impegnato nell'attività di clown terapia
(allegare i Cv di tutte le persone in elenco)

Nome e Cognome	Ruolo nel progetto	Qualifiche ed esperienze *(max. 300 caratteri per ciascuno)*	Partner di riferimento

(ripetere secondo le necessità)

16. Monitoraggio e valutazione dei risultati
(descrizione degli indicatori e meccanismi per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale dei risultati delle azioni. Max: 500 caratteri)

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

LA PRESENTE DOMANDA E' PARTE INTEGRANTE DELL'AVVISO E NON PUO' ESSERE MODIFICATA. QUALORA SI NECESSITI DI MAGGIORE SPAZIO PER ALCUNE VOCI, E' POSSIBILE UNICAMENTE AGGIUNGERE DELLE RIGHE ALL'INTERNO DELLE TABELLE.

LINEA 2 – PERCORSI FORMATIVI IN CLOWN TERAPIA

1. Titolo del progetto

2. Titolo corto del progetto/acronimo

3. Durata del progetto
(indicare la data di inizio e di fine del progetto)

Durata Mesi _______________

Data inizio _______/_____/____

Data fine _______/_____/_____

3. Lotto di riferimento

☐ Nord Italia ☐ Centro Italia ☐ Sud Italia e Isole

Nord: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo
Sud e Isole: Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna

4. Descrizione dell'intervento formativo
(Max 2000 caratteri)

5. Descrizione del soggetto capofila e dei soggetti partner
(Max 3000 caratteri)

6. Indicazione e descrizione della struttura presso la quale verrà realizzato l'intervento formativo
(Max 500 caratteri)

7. Fabbisogni del territorio e del contesto nel quale si inserisce l'intervento formativo
(Max: 1000 caratteri)

8. Destinatari dell'intervento formativo
(Max: 1000 caratteri)

9. Metodologia didattica
(Max: 2000 caratteri)

10. Descrizione dettagliata del percorso formativo

Modulo	Unità Didattica	Ore	Docente	Strumenti	Metodologia

(ripetere secondo le necessità)

11. Articolazione delle attività e, ove previsto, organizzazione con il partner del progetto
(indicazione di ogni singola struttura ospedaliera\reparto e dell'articolazione delle attività con indicazione dei tempi, del personale impiegato e del ruolo ricoperto (es. supervisione,personale docente, progettazione, coordinamento ecc)

ATTIVITA'	CONTENUTI	RUOLO RICOPERTO *(es. supervisione,personale docente, progettazione, coordinamento ecc)*	
		CAPOFILA	PARTNER

(ripetere secondo le necessità)

12. Elementi qualificanti e migliorativi(*Max 1000 caratteri)*

13. Risultati finali attesi
(descrizione dei risultati che si intendono ottenere attraverso la realizzazione del progetto proposto. Max: 500 caratteri)

14. Elenco delle principali esperienze con indicazione del periodo di attuazione e committenti
(Descrivere le esperienze nel settore del soggetto capofila e degli eventuali partner (max: 500 caratteri per ciascuno)

Anno	Esperienza	Struttura	Committente

(ripetere la tabella per ogni componente del raggruppamento)

15. Competenze del/dei coordinatore/tori responsabili e dei supervisori
(allegare i Cv di tutte le persone in elenco)

Nome e Cognome	Ruolo nel progetto	Qualifiche ed esperienze *(max. 300 caratteri per ciascuno)*	Partner di riferimento

(ripetere secondo le necessità)

16. Competenze, qualifiche ed esperienze del personale docente e del personale impiegato nel progetto
(allegare i Cv di tutte le persone in elenco)

Nome e Cognome	Ruolo nel progetto	Qualifiche ed esperienze *(max. 300 caratteri per ciascuno)*	Partner di riferimento

(ripetere secondo le necessità)

17. Monitoraggio e valutazione dei risultati
(descrizione degli indicatori e meccanismi per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale dei risultati delle azioni. Max: 500 caratteri)

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

LA PRESENTE DOMANDA E' PARTE INTEGRANTE DELL'AVVISO E NON PUO' ESSERE MODIFICATA. QUALORA SI NECESSITI DI MAGGIORE SPAZIO PER ALCUNE VOCI, E' POSSIBILE UNICAMENTE AGGIUNGERE DELLE RIGHE ALL'INTERNO DELLE TABELLE.

LINEA 3 - AZIONI DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI CLOWN TERAPIA

1. Titolo del progetto

2. Titolo corto del progetto/acronimo

3. Durata del progetto
(indicare la data di inizio e di fine del progetto)

Durata Mesi _______________

Data inizio _______/_____/_____

Data fine _______/_____/______

4. Lotto di riferimento

☐ Nord Italia ☐ Centro Italia ☐ Sud Italia e Isole

Nord: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo
Sud e Isole: Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna

5. Descrizione del progetto
(Max 2000 caratteri)

6. Descrizione del soggetto capofila e dei soggetti partner
(Max 3000 caratteri)

7. Destinatari del progetto a carattere territoriale *(max: 1000 caratteri)*

8. Obiettivi generali e specifici *(max: 1500 caratteri)*

9. Metodologia di diffusione della campagna
(max: 2000 caratteri)

10. Strumenti di diffusione sul territorio *(max: 1000 caratteri)*

11. Articolazione delle attività e, ove previsto, organizzazione con il partner del progetto
(indicazione di ogni singola struttura ospedaliera\reparto e dell'articolazione delle attività con indicazione dei tempi, del personale impiegato e del ruolo ricoperto (es. supervisione, esperti,consulenti coordinamento ecc)

ATTIVITA'	CONTENUTI	RUOLO RICOPERTO *(es. supervisione, esperti,consulenti coordinamento ecc)*	
		CAPOFILA	PARTNER

(ripetere secondo le necessità)

12. Elementi qualificanti e migliorativi
(Max:1000 caratteri)

13. Risultati finali attesi
(descrizione dei risultati che si intendono ottenere attraverso la realizzazione del progetto proposto. Max: 500 caratteri)

14. Elenco delle principali esperienze con indicazione del periodo di attuazione e committenti
(Descrivere le esperienze nel settore del soggetto capofila e degli eventuali partner (max: 500 caratteri per ciascuno)

Anno	Esperienza	Struttura	Committente

(ripetere la tabella per ogni componente del raggruppamento)

15. Competenze del / dei coordinatore / tori responsabili della realizzazione tecnica del progetto
(allegare i Cv di tutte le persone in elenco)

Nome e Cognome	Ruolo nel progetto	Qualifiche ed esperienze *(max. 300 caratteri per ciascuno)*	Partner di riferimento

(ripetere secondo le necessità)

16. Competenze, qualifiche ed esperienze dei consulenti, degli esperti e del personale tecnico del progetto
(allegare i Cv di tutte le persone in elenco)

Nome e Cognome	Ruolo nel progetto	Qualifiche ed esperienze *(max. 300 caratteri per ciascuno)*	Partner di riferimento

(ripetere secondo le necessità)

17. Monitoraggio e valutazione dei risultati
(descrizione degli indicatori e meccanismi per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale dei risultati delle azioni. Max: 500 caratteri)

ALLEGATO C

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A CARATTERE SPERIMENTALE FINALIZZATI AL "SOSTEGNO AGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI CLOWN TERAPIA"

IL PRESENTE ALLEGATO E' PARTE INTEGRANTE DELL'AVVISO E NON PUO' ESSERE MODIFICATO .

LINEA 1 - ATTIVITÀ DI CLOWN TERAPIA PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE

Titolo del progetto:_______________________________ **Soggetto proponente:**_______________________________

Voci di spesa	*N. Risorse Umane*	*N. ore lavorate a persona*	*N. totale ore lavorate*	*Costo orario*	*Costo totale*	*% sul totale progetto (2)*
A. PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO DI CLOWN TERAPIA	*a*	*b*	*c=(a*b)*	*d*	e=(c*d)	
Supervisione						
Personale dipendente						
Personale volontario						
TOTALE PERSONALE						
B. MATERIALI	*Costo totale*			% sul totale progetto (2)		
Strumenti e materiali di lavoro						
TOTALE MATERIALI						
	N. Risorse Umane	*N. ore lavorate a persona*	*N. totale ore lavorate*	*Costo orario*	*Costo totale*	*% sul totale progetto (2)*
C. SPESE DI COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE	*a*	*b*	*c=(a*b)*	*d*	e=(c*d)	
Coordinamento del progetto						
Personale amministrativo						
TOTALE COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE (1)						
D. SPESE GENERALI (max 8% del totale generale)						
TOTALE GENERALE						

(1) I costi totali relativi alla voce spese di coordinamento e amministrazione non potranno superare globalmente il 5% del costo complessivo del progetto presentato.

(2) Nella voce "% sul totale di progetto" va riportato sia il costo in valore assoluto che in %.

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A CARATTERE SPERIMENTALE FINALIZZATI AL "SOSTEGNO AGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI CLOWN TERAPIA"

IL PRESENTE ALLEGATO E' PARTE INTEGRANTE DELL'AVVISO E NON PUO' ESSERE MODIFICATO .

LINEA 2 - PERCORSI FORMATIVI IN CLOWN TERAPIA

Titolo del progetto:____ **Soggetto proponente:**______________________________

Voci di spesa	N. Risorse Umane	N. ore lavorate a persona	N. totale ore lavorate	Costo orario	Costo totale	% sul totale progetto (2)
A. PERSONALE IMPEGNATO NELLA REALIZZAZIONE DEL CORSO	a	b	c=(a*b)	d	e=(c*d)	
Personale docente						
Supervisione						
Progettazione						
Monitoraggio e valutazione						
TOTALE PERSONALE						
B. MATERIALI	Costo totale			% sul totale progetto (2)		
Acquisto/noleggio/leasing beni strumentali						
Materiali per esercitazioni						
Materiali e sussidi didattici						
TOTALE MATERIALI						
	N. Risorse Umane	N. ore lavorate a persona	N. totale ore lavorate	Costo orario	Costo totale	% sul totale progetto (2)
C. SPESE DI COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE	a	b	c=(a*b)	d	e=(c*d)	
Coordinamento del progetto						
Personale amministrativo e di segreteria						
TOTALE COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE (1)						
D. SPESE GENERALI (max 8% del totale generale)						
TOTALE GENERALE						

(1) I costi totali relativi alla voce spese di coordinamento e amministrazione non potranno superare globalmente il 5% del costo complessivo del progetto presentato.

(2) Nella voce "% sul totale di progetto" va riportato sia il costo in valore assoluto che in %.

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A CARATTERE SPERIMENTALE FINALIZZATI AL "SOSTEGNO AGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI CLOWN TERAPIA"

IL PRESENTE ALLEGATO E' PARTE INTEGRANTE DELL'AVVISO E NON PUO' ESSERE MODIFICATO.

LINEA 3 - AZIONI DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLE ATTIVITA' DI CLOWN TERAPIA

Titolo del progetto:____ **Soggetto proponente:**______________________________

Voci di spesa	N. Risorse Umane	N. ore lavorate a persona	N. totale ore lavorate	Costo orario	Costo totale	% sul totale progetto (2)
A. PERSONALE IMPEGNATO NELLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI	*a*	*b*	*c=(a*b)*	*d*	*e=(c*d)*	
Supervisione						
Esperti/Consulenti						
Monitoraggio e valutazione						
TOTALE PERSONALE						
B. MATERIALI	***Costo totale***			**% sul totale progetto (2)**		
Acquisto/noleggio/leasing beni strumentali						
Realizzazione e disseminazione dei prodotti						
TOTALE MATERIALI						
	N. Risorse Umane	***N. ore lavorate a persona***	***N. totale ore lavorate***	***Costo orario***	***Costo totale***	***% sul totale progetto (2)***
C. SPESE DI COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE	*a*	*b*	*c=(a*b)*	*d*	*e=(c*d)*	
Coordinamento del progetto						
Personale amministrativo e di segreteria						
TOTALE COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE (1)						
D. SPESE GENERALI (max 8% del totale generale)						
TOTALE GENERALE						

(1) I costi totali relativi alla voce spese di coordinamento e amministrazione non potranno superare globalmente il 5% del costo complessivo del progetto presentato.

(2) Nella voce "% sul totale di progetto" va riportato sia il costo in valore assoluto che in %.

08A09908

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, recante «Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 277/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 294 del 17 dicembre 2008).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 18 del sopraindicato S.O., nella seconda colonna, all'art. 1, comma 1, lett. *a)*, la dizione «con il vice Ministro» deve ritenersi espunta.

08A10005

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-300) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00